

Un. 1959/2022
F. 52/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Stefano Greco	Giudice
Dott. Nicola Caschili	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 80/2022 delle istanze di fallimento,

per la dichiarazione del fallimento di

VIA CAMPANIA 57 S.R.L.S. p.i. 03624060921, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Cagliari, via Campania n. 57

proposta da

PUDDU FEDERICA, nata a Cagliari il 4 dicembre 1988, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Cannavacciuolo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 23 giugno 2022, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento. Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta per complessivi € 3.955,19 in forza della diffida accertativa convalidata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari in data 12 novembre 2020.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

Su richiesta del tribunale, la Guardia di Finanza ha prodotto una relazione sulla situazione economico-finanziaria della convenuta da cui risulta che la società è debitrice per l'importo di € 128.247,51 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, di € 66.922,05 nei confronti dell'INPS e di € 48.044,63 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari.

2. Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società



commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal chiaro disposto dell'art. 1 comma 2 l.f., l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti di fallibilità – e della conseguente non assoggettabilità al fallimento – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, la debitrice non si è costituita in giudizio, né dall'esame degli atti di causa può trarsi la prova in ordine alla insussistenza dei requisiti dimensionali.

3. La sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 l.fall. risulta alla luce dell'esito negativo del pignoramento mobiliare e presso terzi (docc. 2,3,4), nonché in ragione della rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'INPS.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, essendo sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dei creditori pubblici risultante dalla relazione della Guardia di Finanza.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di **VIA CAMPANIA 57 S.R.L.S. in persona del legale rappresentante in carica, p.i. 03624060921, con sede in Cagliari, via Campania 57;**
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la d.ssa Daniela Pittaluga con studio in Cagliari;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 24.1.2023, ore 10.30 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;



5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 20/10/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

Nicola Caschili

IL PRESIDENTE

Ignazio Tamponi

